



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**EUROSISTEMA**

**BCE - PUBBLICO**

Mario DRAGHI

Presidente

On. Piernicola Pedicini  
Membro del Parlamento europeo  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles  
Belgio

Francoforte sul Meno, 27 marzo 2019

L/MD/19/86

**Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-009**

Onorevole Pedicini,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 1° febbraio 2019 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Sono lieto di poter chiarire il campo di applicazione del divieto di finanziamento monetario e del divieto di accesso privilegiato di cui agli articoli 123 e 124 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione agli enti creditizi di proprietà pubblica.

Innanzitutto, il divieto di finanziamento monetario non si applica, in via eccezionale, agli enti creditizi di proprietà pubblica, che nel contesto dell'offerta di liquidità delle banche centrali devono ricevere lo stesso trattamento degli enti creditizi privati da parte delle banche centrali nazionali e della Banca centrale europea. Introducendo questa eccezione all'articolo 123, paragrafo 2, del TFUE si riconosce che sia gli enti creditizi di proprietà pubblica sia quelli privati dipendono dall'"offerta di liquidità" delle banche centrali.

Secondariamente, una misura che offra al settore pubblico accesso privilegiato ai mercati finanziari è stata definita dalla legislazione dell'Unione come qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o atto giuridico di natura vincolante adottato nell'esercizio della pubblica autorità che obblighi le istituzioni finanziarie,

**Indirizzo**

Banca centrale europea  
Sonnemannstrasse 20  
60314 Frankfurt am Main  
Germany

**Recapito postale**

Banca centrale europea  
60640 Frankfurt am Main  
Germany

Tel. +49-69-1344-0  
Fax: +49-69-1344-7305  
Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

compresi gli enti creditizi di proprietà pubblica, ad acquisire o detenere titoli di debito del settore pubblico<sup>1</sup>. Pertanto, l'articolo 124 del TFUE non esclude che gli enti creditizi di proprietà pubblica possano acquistare titoli di Stato o concedere prestiti al governo, ma vieta che le istituzioni finanziarie, inclusi gli enti creditizi di proprietà pubblica, siano obbligate a farlo, a meno che tale obbligo non sia basato su considerazioni prudenziali.

In tale contesto, entrambe le Sue osservazioni fattuali che un certo importo di titoli di Stato sia intenzionalmente trattenuto, ossia non negoziato nei mercati secondari, ai fini del mantenimento del mercato monetario, e che gli enti creditizi di proprietà pubblica acquistino titoli di Stato nei mercati primari non sollevano alcun timore ai sensi degli articoli 123 e 124 del TFUE.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Mario Draghi

---

<sup>1</sup> Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del Regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 4).

**Indirizzo**

Banca centrale europea  
Sonnemannstrasse 20  
60314 Frankfurt am Main  
Germany

**Recapito postale**

Banca centrale europea  
60640 Frankfurt am Main  
Germany

Tel. +49-69-1344-0  
Fax +49-69-1344-7305  
Internet: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)